

# Le nuove procedure di Prevenzione Incendi

Ing. **Nicola Ciannelli**

Direttore, vice dirigente

Comando Vigili del Fuoco, Livorno

[nicola.ciannelli@vigilfuoco.it](mailto:nicola.ciannelli@vigilfuoco.it)



## PREMESSE – SCOPO DELLA RELAZIONE

- 👉 Fornire **informazioni sulle procedure** del nuovo regolamento di prevenzione incendi.
- 👉 Porre l'attenzione sulle **principali novità** introdotte dal nuovo regolamento.
- 👉 Fare riferimenti alla **linea seguita dai Comandi dei Vigili del Fuoco** nell'erogazione dei servizi.
- 👉 È possibile consultare il **sito web del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco** per approfondimenti [www.vigilfuoco.it](http://www.vigilfuoco.it)



## IL NUOVO REGOLAMENTO DI PREVENZIONE INCENDI

Il [D.P.R. 1 agosto 2011, n. 151](#) è entrato in vigore il **7 ottobre 2011**.

- ✓ Opera una **semplificazione delle procedure** di prevenzione incendi;
- ✓ Tiene conto dell'introduzione della **SCIA** (segnalazione certificata di inizio attività, legge n. 122/2010);
- ✓ Tiene conto di quanto previsto dal regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo Sportello Unico per le attività produttive (**S.U.A.P.**), di cui al D.P.R. 7 settembre 2010, n. 160.



# Tutta la riforma in una sola slide

罫 Prima del dPR 151/11

- (1) Il cittadino chiede il rilascio del CPI
- (2) Il cittadino dichiara l'inizio dell'attività con la DIA che è **autorizzazione provvisoria all'esercizio**
- (3) I Vigili del fuoco eseguono sopralluogo
- (4) I Vigili del fuoco rilasciano CPI che è **autorizzazione permanente all'esercizio**



# Tutta la riforma in una sola slide

## 罅 Prima del dPR 151/11

- (1) Il cittadino chiede il rilascio del CPI
- (2) Il cittadino dichiara l'inizio dell'attività con la DIA che è **autorizzazione provvisoria all'esercizio**
- (3) I Vigili del fuoco eseguono sopralluogo
- (4) I Vigili del fuoco rilasciano CPI che è **autorizzazione permanente all'esercizio**

## 罅 Dopo il dPR 151/11

- (1) Il cittadino presenta la SCIA che è **autorizzazione permanente all'esercizio**
- (2) I vigili del fuoco eseguono visita tecnica e verificano la regolarità della SCIA
- (3) I Vigili del fuoco rilasciano verbale di visita tecnica, che in alcuni casi si chiama CPI.



## II NUOVO ELENCO DELLE ATTIVITÀ SOGGETTE A CONTROLLO VV.F.

Con l'**allegato I** al [D.P.R. 1 agosto 2011, n. 151](#), è stato individuato un nuovo elenco di 80 attività (denominate "**attività soggette**"), considerate a maggior rischio in caso d'incendio, che sono sottoposte a controllo dei Vigili del Fuoco.

Vengono **abrogati**:

- ✓ Il [DM 16 febbraio 1982](#) che nella tabella allegata conteneva l'elenco dei depositi e industrie pericolose soggetti alle visite ed ai controlli di prevenzione incendi;
- ✓ il D.P.R. 26 maggio 1959, n. 689 che nelle tabelle A e B riportava le aziende e lavorazioni soggette al controllo del vigili del fuoco.



## ESCLUSIONE DALL'AMBITO DI APPLICAZIONE

Sono escluse dall'ambito di applicazione del nuovo regolamento le attività industriali a **rischio di incidente rilevante**, **soggette** alla **presentazione del rapporto di sicurezza** di cui all'**articolo 8** del [D.Lgs 17 agosto 1999, n. 334](#), e successive modificazioni.

*"Controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose (c.d. Seveso III)"*



| Nuovo regolamento                         | Vecchio regolamento                          |  |
|---|--|--|
| <a href="#"><u>D.P.R. n. 151/2011</u></a> | <a href="#"><u>D.P.R. n. 37/98</u></a>       | Regolamento recante <b>disciplina dei procedimenti</b> relativi alla prevenzione incendi   |
|   | <a href="#"><u>D.M. 16 febbraio 1982</u></a> | <b>Elenco delle attività soggette</b> alle visite e ai controlli di prevenzione incendi  |
| <a href="#"><u>D.M. 7 agosto 2012</u></a> | <a href="#"><u>D.M. 4 maggio 1998</u></a>    | Disposizioni relative alle <b>modalità di presentazione</b> ed al contenuto <b>delle domande</b> per l'avvio dei procedimenti di prevenzione incendi |
| <a href="#"><u>D.M. 2 marzo 2012</u></a>  | <a href="#"><u>DM 3 febbraio 2006</u></a>    | <b>Tariffe</b> dovute per i servizi a pagamento resi dai VV.F.   |

## **PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE**

Al fine di garantire l'uniformità delle procedure, nonché la trasparenza e la speditezza dell'attività amministrativa, **le modalità di presentazione** delle istanze oggetto del presente regolamento e **la relativa documentazione**, da allegare, sono disciplinate con decreto del Ministro dell'interno **DM 7 AGOSTO 2012**



## TARIFFE

Le tariffe previste dal [DM 3 febbraio 2006](#) sono sostituite dal [DM 2 marzo 2012](#)

Per la determinazione dei corrispettivi, potrà essere utilizzata la [Tabella delle tariffe](#).

### A) Servizi di prevenzione incendi

| Operatore tecnico | Tariffa oraria |
|-------------------|----------------|
| 1. Esame progetto | € 50,00        |
| 2. Sopralluogo    | € 54,00        |

A ogni attività è associata un parametro orario, Qualora l'attività comprenda **più punti**, la tariffa è la **somma delle tariffe** rilevabili per le singole attività/categorie.

Per la valutazione del progetto (cat. B e C), **la tariffa non deve tenere conto dell'eventuale presenza di punti in cat. A.**

**Si terrà invece conto della cat. A nella successiva fase di sopralluogo.**



## SUDDIVISIONE DELLE ATTIVITÀ SOGGETTE IN 3 CATEGORIE con una **differenziazione** degli adempimenti procedurali:

👉 **Categoria A:** attività **dotate di 'regola tecnica'** e contraddistinte da un **limitato livello di complessità**.



👉 **Categoria B:**

- attività presenti in A (dotate di 'regola tecnica'), caratterizzate da un **maggiore livello di complessità**;

- attività sprovviste di 'regola tecnica', ma con un livello di complessità inferiore al parametro assunto per la categoria C.



👉 **Categoria C:** attività con **alto livello di complessità**, indipendentemente dalla presenza di 'regola tecnica'.



## UNA PICCOLA ECCEZIONE

L'attività **n. 41/A** dell'Allegato I al [DPR 151/2011](#): "Teatri e studi per le riprese cinematografiche e televisive (fino a 25 persone presenti)", **pur non essendo dotata di 'regola tecnica'** di riferimento, è stata inserita nella **Categoria A**.



Esempi di altri casi di att. in **cat. A** ma **non dotate di "regola tecnica"**:

Att. **n. 12/A**: Depositi e/o rivendite di liquidi con punto di infiammabilità  $> 65$  °C per capacità geometrica complessiva tra  $1 \text{ m}^3$  a  $9 \text{ m}^3$ , ma non soggetti al [DM 31 luglio 1934](#) (es. oli di derivazione vegetale o animale);

Att. **n. 69/A**: Locali adibiti ad esposizione con superficie lorda tra  $400 \text{ m}^2$  e  $600 \text{ m}^2$ , ma non soggetti al [DM 27 luglio 2010](#) (es. musei, gallerie, ecc.);

Att. **n. 74/A**: Impianti per la produzione di calore con potenzialità tra 116 kW e 350 kW, ma non soggetti al [DM 12 aprile 1996](#) (es. impianti a combustibile solido, impianti inseriti in cicli di lavorazione industriale, impianti realizzati con diffusori radianti ad incandescenza di "tipo A").




## I PROCEDIMENTI

-  **VALUTAZIONE DEI PROGETTI** (art. 3 DPR 151/2011) (cat. B/C)
-  **SCIA** (art. 4 DPR 151/2011) (cat. A/B/C)
-  **ATTESTAZIONE DI RINNOVO** (art. 5 DPR 151/2011) (cat. A/B/C)
-  **RICHIESTA DI DEROGA** (art. 7 DPR 151/2011) (cat. A/B/C)
-  **NULLA OSTA DI FATTIBILITÀ (N.O.F)** (art. 8 DPR 151/2011) (cat. B/C)
-  **VERIFICHE IN CORSO D'OPERA** (art. 9 DPR 151/2011) (cat. A/B/C)



# Voglio avviare una nuova attività o modificare un'attività esistente...



L'attività è **soggetta** ai controlli di prevenzione incendi?

**Si**, se compresa nell'allegato I del DPR 151/2011.

Classificata in relazione alla complessità:

符 Categoria **C**, es. strutture sanitarie >100 posti letto, n°68/C

符 Categoria **B**, es. strutture sanitarie 51-100 posti letto, n°68/B

符 Categoria **A**, es. strutture sanitarie 26-50 posti letto, n°68/A


**No**, se non inclusa.

符 es. strutture sanitarie ≤25 posti letto



# Attività soggetta di categoria C

es. strutture sanitarie >100 posti letto, n°68/C




Volontario    A campione    Obbligatorio



# Attività soggetta di categoria B

es. strutture sanitarie 51-100 posti letto, n°68/B




Volontario    A campione    Obbligatorio



# Attività soggetta di categoria A

es. strutture sanitarie 26-50 posti letto, n°68/A




Volontario    A campione    Obbligatorio



# Attività non soggetta


es. strutture sanitarie ≤25 posti letto



## VALUTAZIONE DEI PROGETTI

(Rif. art. 3 [DPR 151/2011](#) - Allegato I al [DM 07/08/12](#))

I responsabili delle attività di **cat. B e C**, devono presentare la **domanda di valutazione del progetto** [mod. PIN1-2012](#) di:



- **nuovi impianti** o costruzioni
- **modifiche** di attività esistenti che comportino un **aggravio delle preesistenti condizioni di sicurezza antincendio**.

Allegati:

- ✓ documentazione conforme all'**allegato I** al [DM 07/08/12](#) in duplice copia, a firma di tecnico abilitato, (**qualsiasi professionista** nell'ambito delle proprie, specifiche, competenze);
- ✓ attestato del versamento.



# SOGGETTI PROFESSIONALI COINVOLTI

**TECNICO ABILITATO** : professionista iscritto in albo professionale, che opera nell'ambito delle proprie competenze;

**PROFESSIONISTA ANTINCEDIO**: Professionista iscritto in albo professionale, che opera nell'ambito delle proprie competenze ed iscritto negli appositi elenchi del Ministero dell'Interno



## ***DOCUMENTAZIONE INCOMPLETA***

In presenza di **documentazione incompleta** od irregolare, il Comando può richiedere la **documentazione integrativa entro 30 giorni**.



## TERMINI DI CONCLUSIONE

Il Comando **si pronuncia entro 60 giorni** dalla data di presentazione della documentazione completa (art. 3 co. 3 del [DPR 151/2011](#)).



Con il vecchio regolamento il termine era fissato in **45 giorni** prevedendo, **in caso di situazioni complesse**, che potesse essere **prorogato al novantesimo giorno** previa comunicazione all'interessato

## ABOLIZIONE DEL "SILENZIO-RIFIUTO"



L'art. 2 co. 2 del [D.P.R. n. 37/98](#) prevedeva "... Ove il comando non si esprima nei termini prescritti, il progetto si intende respinto." (c.d. "silenzio-rifiuto").

All'art. 3 co. 3 del [DPR 151/2011](#) non compare tale dizione.



## PARERE CONTRARIO

### **"Comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza"**

In caso di **parere contrario**, il Comando invia preventivamente una comunicazione al richiedente informando ai sensi dell'**art. 10 bis** della **Legge 7/8/1990 n. 241**, che sussistono motivi ostativi (che vengono elencati) all'accoglimento della domanda.


Il richiedente è invitato a presentare osservazioni scritte, eventualmente corredate di documenti, nel **termine di 10 giorni** dal ricevimento, valutate ai fini dell'espressione del parere definitivo.

I **termini di conclusione** del procedimento **iniziano nuovamente a decorrere** dalla **data di presentazione** delle osservazioni o, in mancanza, **dalla scadenza del termine** dei 10 giorni.



## PROGETTO CON PIÙ ATTIVITÀ IN CATEGORIE DIVERSE

In caso di presenza contemporanea di attività di categoria A, B e C, il **progetto da sottoporre a valutazione** del Comando deve riferirsi alle sole attività di **cat. B e C**.




La presenza di **attività di cat. A** deve essere indicata negli elaborati e nella relazione tecnica unicamente per la valutazione di eventuali interferenze. **Non deve essere effettuato il versamento** per l'attività di **cat. A**.

## CONTROLLI DI PREVENZIONE INCENDI - SCIA

(Rif. art. 4 [DPR 151/2011](#) - Allegato II al [DM 7/8/2012](#))

A lavori ultimati deve essere presentata, prima dell'esercizio dell'attività, la **SCIA** (*segnalazione certificata di inizio attività*), redatta secondo il [mod. PIN2-2012](#), allegando:

- ✓ **asseverazione** [mod. PIN2.1-2012](#) attestante la conformità dell'attività alle prescrizioni vigenti nonché, per le attività di **cat. B e C**, al progetto approvato dal Comando;
- ✓ **documentazione** conforme all'**allegato I** al [DM 7/8/2012](#) **Att. cat. A.**
- ✓ **documentazione** conforme all'**allegato II** al [DM 7/8/2012](#);
- ✓ attestato del versamento.



## **ADEMPIMENTI DEL COMANDO**

Il Comando verifica la completezza formale (*dell'istanza, documentazione allegati*) e ne **rilascia ricevuta** (*in caso di esito positivo*).

*La **ricevuta** di avvenuta presentazione della SCIA al Comando provinciale, direttamente oppure attraverso il SUAP, è titolo abilitativo all'esercizio dell'attività **ai soli fini antincendio**.*



## ATTIVITÀ DI CATEGORIA C

Il Comando, entro **60 giorni**,<sup>(1)</sup> effettua il sopralluogo, volto ad accertare il rispetto delle prescrizioni previste, nonché la sussistenza dei requisiti di sicurezza antincendio.



Entro **15 giorni** dall'effettuazione del sopralluogo, in caso di esito positivo, il Comando rilascia il **certificato di prevenzione incendi**.

<sup>1</sup> *Qualora il sopralluogo debba essere effettuato nell'ambito di **organi collegiali** (es. Commissioni di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo), si applicano i diversi termini stabiliti per tali procedimenti.*



## NUOVA VALENZA DEL CERTIFICATO DI PREVENZIONE INCENDI

- ✓ Il C.P.I. non è più un provvedimento finale di un procedimento amministrativo, ma costituisce solo il risultato del controllo effettuato;
- ✓ Il C.P.I. **non ha validità temporale**;
- ✓ Il C.P.I. assume la valenza di “attestato del rispetto delle prescrizioni previste dalla normativa di prevenzione incendi e della sussistenza dei requisiti di sicurezza antincendio”.



## ATTIVITÀ DI CATEGORIA A - B

Il Comando, **entro 60 giorni**, effettua i sopralluoghi (*anche con metodo a campione o in base a programmi settoriali*).



*Fino al 31 dicembre p.v., i controlli relativi a nuove attività devono essere **almeno il 2%**, ma **non è escluso** che il Comando possa effettuarli sul **100%** delle richieste.*


**A richiesta** dell'interessato, in caso di esito positivo, può essere rilasciata copia del **verbale della visita tecnica** (*che comunque viene sempre redatto*).



## “PARERE CONTRARIO”

Per tutte le "attività soggette" (di **categoria A, B e C**), in caso di accertata **carenza dei requisiti** e dei presupposti per l'esercizio delle attività, il Comando può agire in **2 modi**:


- ✓ adotta motivati provvedimenti di **divieto di prosecuzione dell'attività** e di rimozione degli eventuali effetti dannosi;
- ✓ ove sia possibile, **fissa un termine massimo di 45 giorni** per conformare l'attività alla normativa antincendio e ai criteri tecnici di prevenzione incendi.



(orientamento prevalente dei Comandi VVF)

## DEPOSITI DI G.P.L - SCIA

Per i **depositi di G.P.L.** in serbatoi fissi di capacità complessiva  $\leq 5 \text{ m}^3$  non a servizio di “**attività soggette**” (cat. A/B/C), la documentazione da presentare è quella prevista dal [D.P.R. 12 aprile 2006, n. 214](#), fino all'adozione del D.M. di cui all'art. 2 co. 7.



La dichiarazione di cui all'art. 2 co. 2 lett. a) del [D.P.R 214/06](#) coincide con la certificazione di installazione rilasciata ai sensi dell'art. 10 co. 4, del D.Lgs 11 febbraio 1998, n. 32, secondo il [mod.CERT.SERB.GPL.inf.5 mc](#) allegato alla [circolare prot. n. P717/4106 sott. 40/A del 30 giugno 2006](#).

## RIEPILOGO: COME CAMBIANO I DUE PROCEDIMENTI PIÙ IMPORTANTI

|                         | Vecchio regolamento            |                 | Nuovo regolamento |   |
|-------------------------|--------------------------------|-----------------|-------------------|---|
|                         | <i>Termini</i>                 | <i>Attività</i> | <i>Termini</i>    | <i>Attività</i>                             |
| <b>“Esame progetto”</b> | <b>45 giorni<sup>(2)</sup></b> | <i>tutte</i>    | <b>60 giorni</b>  | <i>Cat. B/C</i>                             |
| <b>“Sopralluoghi”</b>   | <b>90 giorni<sup>(3)</sup></b> | <i>tutte</i>    | <b>60 giorni</b>  | <i>Cat. C</i><br><i>Cat. A/B a campione</i> |

*Le proroghe non venivano di norma utilizzate presso il Comando di Ascoli*

<sup>2</sup> *In caso di **situazioni complesse** il termine **poteva essere prorogato al novantesimo giorno** previa **comunicazione** all'interessato.*

<sup>3</sup> *Il termine **poteva essere prorogato**, per una sola volta, **di 45 giorni**, dandone **motivata comunicazione** all'interessato.*



## SANZIONI PENALI

### ***La procedura del D.Lgs. n. 758/1994 per i reati in materia di salute e sicurezza nei luoghi sul lavoro (D.Lgs 9 aprile 2008, n. 81)***

*Il Capo II del D.Lgs. n. 758/1994 prevede una causa speciale di estinzione dei **reati di tipo contravvenzionale** in materia di **sicurezza ed igiene del lavoro** puniti con la pena alternativa dell'arresto o dell'ammenda, in base alle **norme** indicate nell'**allegato I** del decreto.*

*L'estinzione è collegata al verificarsi di due successivi eventi:*

- ✓ *Adempimento della prescrizione impartita dall'organo di vigilanza.*
- ✓ *Pagamento in via amministrativa di una somma pari al quarto del massimo dell'ammenda stabilita per la contravvenzione.*



## SANZIONI PENALI

### **CONTRAVVENZIONE PIÙ RICORRENTE ALLA NORMATIVA DI CUI AL D.LGS N. 81/2008 IN FASE DI CONTROLLI DI PREVENZIONE INCENDI:**

**Violazione dell'Art. 46, comma 2:** Omessa adozione di idonee misure per prevenire gli incendi e per tutelare l'incolumità dei lavoratori relativamente alla:

- Mancata effettuazione dei lavori di cui al progetto approvato
- Mancato rispetto delle disposizioni contenute sulla regola tecnica (punito dall'Art. 55 comma 5 lett. c con l'arresto da 2 a 4 mesi o con l'ammenda da **1.200 a 5.200 euro**).



## SANZIONI PENALI

### OMESSA RICHIESTA DI RILASCIO O RINNOVO DEL C.P.I.

Viene equiparata alla **mancata presentazione della SCIA**

 **Novità** “Le **sanzioni penali** previste per l’omessa richiesta del rilascio o rinnovo del CPI di cui all’**articolo 20**<sup>(4)</sup> del [d.lgs. 139/06](#), trovano ora applicazione a **tutte le attività** individuate nell’**allegato I** in caso di **mancata presentazione di SCIA.**” (Interpretazione fornita con [Lett.circ. n. 13061 del 6 ottobre 2011](#)).

In base a tale interpretazione le sanzioni penali si applicano a **tutte le “attività soggette” (di cat. A, B e C)**, e non solamente a quelle di cat. C.

<sup>4</sup> **Art. 20** del D.Lgs 139/06 - Sanzioni penali e sospensione dell'attività - **Comma 1:** Chiunque, in qualità di **titolare** di una delle **attività soggette al rilascio del certificato di prevenzione incendi, ometta di richiedere il rilascio o il rinnovo del certificato** medesimo è punito con l'**arresto sino ad un anno o con l'ammenda da € 258 a € 2.582**, quando si tratta di attività che comportano la detenzione e l'impiego di prodotti infiammabili, incendiabili o esplosivi, da cui derivano in caso di incendio gravi pericoli per l'incolumità della vita e dei beni, da individuare con il D.P.R., previsto dall'art. 16, co. 1 (cioè il D.P.R. n. 151/2011).



## SANZIONI PENALI

### OMESSA RICHIESTA DELLA SCIA

*Relativamente alla **mancata presentazione della SCIA** (per i “luoghi di lavoro”), punita con l'**arresto sino ad un anno** o con l'**ammenda da € 258 a € 2.582**, è applicabile la procedura del D.Lgs. n. 758/1994 per i reati in materia di salute e sicurezza nei luoghi sul lavoro ?*



## SANZIONI PENALI

### ATTESTAZIONE DI FATTI NON RISPONDENTI AL VERO NELLE CERTIFICAZIONI E DICHIARAZIONI AI FINI DEL RILASCIO O RINNOVO DEL C.P.I.

Le *penes* previste in tal caso dall'**articolo 20 comma 2<sup>(5)</sup>** del [d.lgs. 139/06](#), sono rappresentate dalla **reclusione** e **multa**.

Si tratta pertanto di un **delitto**, reato più grave di quelli contravvenzionali (puniti con arresto o ammenda) che contraddistinguono in genere le inadempienze in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

---

<sup>5</sup> **Art. 20** del D.Lgs 139/06 - Sanzioni penali e sospensione dell'attività - **Comma 2:** Chiunque, nelle certificazioni e dichiarazioni rese ai fini del rilascio o del rinnovo del certificato di prevenzione incendi, **attesti fatti non rispondenti al vero** è punito con la **reclusione da tre mesi a tre anni e con la multa da 103 euro a 516 euro**. La stessa pena si applica a chi falsifica o altera le certificazioni e dichiarazioni medesime.



Ricordiamo:

Il **reato** è qualsiasi fatto illecito per cui è prevista una **sanzione penale** (ergastolo, reclusione, multa, arresto, ammenda).

Si suddividono in:

✓ **Delitti**: reati **più gravi** per i quali sono stabilite le pene:

- ergastolo,
- reclusione
- multa.

✓ **Contravvenzioni**: reati **meno gravi** per i quali sono stabilite le pene:

- arresto
- ammenda.



## SOSPENSIONE DELL'ATTIVITÀ

Le disposizioni di cui agli articoli 19 e 20 del [d.lgs. 139/06](#), prevedono l'**obbligo di comunicazione al Prefetto** da parte dei Comandi provinciali all'esito dei controlli di prevenzione incendi effettuati nell'ambito dell'attività di vigilanza.

In talune specifiche circostanze il Prefetto potrà essere chiamato anche all'adozione di un provvedimento di **sospensione dell'attività**.


**Il potere di sospensione del Prefetto**, da esercitarsi nelle ipotesi previste dalla legge, **non è vincolato ma ampiamente discrezionale**, al fine di consentire, di volta in volta, l'adeguata valutazione di tutti gli interessi pubblici coinvolti.



## ATTESTAZIONE DI RINNOVO PERIODICO

(Rif. art. 5 [DPR 151/2011](#))

Il titolare delle "attività soggette" (cat. A/B/C), deve inviare al Comando l'**attestazione di rinnovo periodico di conformità antincendio**, che consiste in una dichiarazione attestante l'assenza di variazioni alle condizioni di sicurezza antincendio.



Il **Comando rilascia contestuale ricevuta** dell'avvenuta presentazione della dichiarazione.



Anche per le **attività di cat. C**, non occorre più rinnovare il **Certificato di Prevenzione Incendi (che non ha scadenza)**;

**È improprio parlare di rinnovo del C.P.I. o della SCIA !**



## SCADENZE - ATTESTAZIONE DI RINNOVO

- ✓ **5 anni;**
- ✓ **10 anni** per le attività n. 6, 7, 8, 64, 71, 72, per le quali si può presumere la conservazione nel tempo delle caratteristiche costruttive e funzionali originarie ed ininfluenti le modificazioni esterne.

| N. | ATTIVITÀ  |
|----|---|
| 6  | Reti di trasporto e di distribuzione di gas infiammabili, compresi quelli di origine petrolifera o chimica, con esclusione delle reti di distribuzione e dei relativi impianti con pressione di esercizio non superiore a 0,5 MPa                                   |
| 7  | Centrali di produzione di idrocarburi liquidi e gassosi e di stoccaggio sotterraneo di gas naturale, piattaforme fisse e strutture fisse assimilabili, di perforazione e/o produzione di idrocarburi di cui al DPR 24/5/1979, n. 886 ed al D.Lgs 25/11/1996, n. 624 |
| 8  | Oleodotti con diametro superiore a 100 mm   |
| 64 | Centri informatici di elaborazione e/o archiviazione dati con oltre 25 addetti  |
| 71 | Aziende ed uffici con oltre 300 persone presenti  |
| 72 | Edifici sottoposti a tutela ai sensi del d.lgs. 22/1/2004, n. 42, aperti al pubblico, destinati a contenere biblioteche ed archivi, musei, gallerie, esposizioni e mostre, nonché qualsiasi altra attività contenuta nel presente Allegato.                         |



*Non più scadenze una tantum. L'attestazione di rinnovo periodico deve essere effettuata per tutte le "attività soggette".*

## MODALITÀ DI RICHIESTA – ATTESTAZIONE DI RINNOVO

Va presentata prima della scadenza, redatta secondo il [mod. PIN3-2012](#), con i seguenti **allegati**:

- ✓ **asseverazione** ([mod. PIN3.1-2012](#)) attestante la funzionalità e l'efficienza degli impianti di protezione attiva antincendi (*escluse attrezzature mobili*), resa da **professionista abilitato ed iscritto negli elenchi del M.I.** di cui all'art. 16 del [D.Lgs 8/3/2006 n. 139](#);
- ✓ attestato del versamento.



*Non occorre la perizia giurata ma **asseverazione** resa da tecnico abilitato ed iscritto negli elenchi del M.I.;*




*Non occorre ulteriore allegato relativo alla dichiarazione “**situazione non mutata**” in quanto nell’attestazione di rinnovo [mod. PIN3-2012](#) è contenuta anche la **dichiarazione attestante l'assenza di variazioni** alle condizioni di sicurezza antincendio.*



## DEPOSITI DI G.P.L. - RINNOVO PERIODICO

Per i **depositi di G.P.L.** in serbatoi fissi di capacità complessiva  $\leq 5 \text{ m}^3$  **non a servizio di "attività soggette"** (cat. A/B/C), dovrà essere prodotta dichiarazione a firma di tecnico abilitato o responsabile tecnico dell'impresa attestante che i controlli di manutenzione previsti dalle normativa vigenti sono stati effettuati.



## OBBLIGHI CONNESSI CON L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ ABOLIZIONE DEL REGISTRO DEI CONTROLLI

 **Novità** È stato **eliminato** il "**Registro dei controlli**", previsto dall'art. 5 co. 2 del [D.P.R. n. 37/98](#), sul quale dovevano essere annotati i controlli, le verifiche, gli interventi di manutenzione, l'informazione e la formazione del personale, perchè considerato un **duplicato di adempimenti già previsti** dal [DLgs 9 aprile 2008, n. 81](#) "**Testo unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro**".



## MODIFICHE DELL'ATTIVITÀ CON “**NON AGGRAVIO DI RISCHIO**” PRESENTAZIONE DI NUOVA SCIA



In caso di modifiche (*elencate*) che **non comportano un aggravio** delle preesistenti condizioni di sicurezza antincendio, è possibile presentare direttamente una nuova SCIA, **senza la necessità di un nuovo “esame progetto”** (*cat. B e C*).

- ✓ *modifiche di lavorazione o di strutture;*
- ✓ *nuova destinazione dei locali;*
- ✓ *variazioni qualitative e quantitative delle sostanze pericolose esistenti negli stabilimenti o depositi;*
- ✓ *ogni qualvolta sopraggiunga una modifica delle condizioni di sicurezza precedentemente accertate.*



## RICHIESTA DI DEROGA


(Rif. art. 7 [DPR 151/2011](#))

Le norme di prevenzione incendi (*regole tecniche*) emanate dal Ministero dell'Interno sono di tipo "deterministico-prescrittivo". A volte la presenza di vincoli non consente di rispettare uno o più punti delle disposizioni antincendio vigenti.

Con la deroga è possibile sanare situazioni prevedendo misure tecniche alternative in grado di garantire un **livello di sicurezza equivalente**.

Tale procedura è **attuabile** unicamente **in presenza di**

**attività, anche non soggette, dotate di** specifiche **regole tecniche** di prevenzione incendi (es. locali di pubblico spettacolo, imp. sportivi, scuole, ospedali, alberghi, imp. termici, autorimesse, gruppi elettrogeni, ecc.).



## MODALITÀ DI RICHIESTA - DEROGA

La **domanda di deroga** è redatta secondo il modello [mod. PIN4-2012](#), e va indirizzata alla Direzione Regionale VVF, tramite il Comando provinciale. Alla domanda sono **allegati**:

- ✓ documentazione conforme all'**allegato I** al [DM 7/8/2012](#), in triplice copia, a firma di tecnico abilitato (*qualsiasi professionista nell'ambito delle proprie competenze*), **integrata** da:
  - valutazione del **rischio aggiuntivo** conseguente alla mancata osservanza delle disposizioni cui si intende derogare;
  - misure tecniche che si ritengono idonee a **il rischio compensare aggiuntivo**;
- ✓ attestato del versamento.



## **ADEMPIMENTI DEL COMANDO E DELLA DIREZIONE REGIONALE**

- ✓ Entro **30 giorni** Il Comando trasmette la domanda, con il proprio parere, alla Direzione Regionale.
- ✓ Entro **60 giorni** dalla ricezione, la Direzione Regionale, sentito il Comitato Tecnico Regionale (CTR) di prevenzione incendi, si pronuncia, dandone contestuale comunicazione al Comando ed al richiedente.




## NULLA OSTA DI FATTIBILITÀ (N.O.F)

(Rif. art. 8 [DPR 151/2011](#))



*Procedimento volontario non previsto nel vecchio regolamento.*



I responsabili delle attività di **categorie B e C**, possono richiedere l'esame preliminare della fattibilità dei progetti di particolare complessità, ai fini del rilascio della nulla osta di fattibilità.

La **richiesta** [mod. PIN 5-2012 v](#) va presentata con i seguenti **allegati**:

- ✓ documentazione conforme all'**allegato I** al [DM 7/8/2012](#), con particolare attenzione agli aspetti oggetto del parere;
- ✓ attestato del versamento.

**Termini: 30 giorni**



## VERIFICHE IN CORSO D'OPERA

(Rif. art. 9 [DPR 151/2011](#))




*Procedimento volontario non previsto nel vecchio regolamento.*

I responsabili delle attività di **categorie A, B e C**, possono richiedere al Comando visite tecniche, da effettuarsi nel corso di realizzazione dell'opera.

La **richiesta di verifica in corso d'opera** [mod. PIN 6-2012](#) va presentata **allegando**:

✓ attestato del versamento.



**Termini: 30 giorni**



## ATTIVITÀ NON PIÙ “SOGGETTE A CONTROLLO”

Il nuovo regolamento **ha reso esenti** alcune categorie di attività, prima soggette a controllo ai sensi del [D.M. 16/2/1982](#).

Possiamo individuare **2 casi**:

- 1) Attività prima soggette a controllo, ma **non più presenti** nel nuovo regolamento (*es. att. n. 19, 20, 52, 95 dell'allegato al [D.M. 16/2/1982](#)*).
- 2) Per **effetto dei nuovi limiti** sono state rese esenti alcune attività prima soggette a controllo (*es. autorimesse, locali adibiti a deposito, officine riparazione veicoli, ecc.*).



## NUOVE ATTIVITÀ “SOGGETTE A CONTROLLO”

Il nuovo regolamento **ha reso soggette** alcune categorie di attività,<sup>(6)</sup> prima non soggette a controllo ai sensi del [D.M. 16/2/1982](#)

Possiamo individuare **3 casi**:

- 1) Istituzione di **nuovi codici** di attività (*es. att. n. 55, 73, 78, 79, 80 dell'allegato I al [D.P.R. 151/2011](#)*).
- 2) Nuove attività **inserite in codici esistenti** (*es. campeggi inseriti in att. n. 66, asili nido in att. n. 67, ecc.*).
- 3) Per **effetto dei nuovi limiti** sono state rese soggette alcune attività prima esenti (*es. aziende e uffici, autorimesse, officine riparazione veicoli, ecc.*).

---

<sup>6</sup> Dovranno espletare gli adempimenti entro il 6/10/2012 (un anno dall'entrata in vigore).



## ATTIVITÀ NON PIÙ “SOGGETTE A CONTROLLO”

Attività dell'allegato al [D.M. 16/2/1982](#) prima soggette a controllo, ma **non più presenti** nel nuovo regolamento (*considerate "non più pericolose"*):

*Stralcio Allegato al DM 16/2/1982*

|    |  |
|----|--|
| 19 | Stabilimenti ed impianti ove si producono, impiegano o detengono vernici, inchiostri e lacche infiammabili e/o combustibili con quantitativi globali in ciclo e/o in deposito superiori a 500 kg   |
| 20 | Depositi e/o rivendite di vernici, inchiostri e lacche infiammabili e/o combustibili: con quantitativi superiori a 500   |
| 52 | Stabilimenti per lo sviluppo e la stampa delle pellicole cinematografiche  |
| 95 | Vani di ascensori e montacarichi in servizio privato, aventi corsa sopra il piano terreno maggiore di 20 metri, installati in edifici civili aventi altezza in gronda maggiore di 24 metri e quelli di cui all'art. 9 del D.P.R. 29 maggio 1963, n. 1497 |

*I vecchi codici n. **19 e 20** del [DM 16/2/1982](#) possono essere equiparati rispettivamente ai n. **10 e 12** dell'[allegato I al D.P.R. 151/2011](#), mentre i vecchi n. 52 e 95 sono stati eliminati.*



## ATTIVITÀ NON PIÙ “SOGGETTE A CONTROLLO”

Sono state **escluse le manifestazioni temporanee**, di qualsiasi genere, che si effettuano in locali o luoghi aperti al pubblico.

*Stralcio allegato I al DPR 151/2011*

|    |   |
|----|---|
| 69 | Locali adibiti ad esposizione e/o vendita all'ingrosso o al dettaglio, fiere e quartieri fieristici, con superficie lorda superiore a 400 m <sup>2</sup> comprensiva dei servizi e depositi. Sono escluse le manifestazioni temporanee, di qualsiasi genere, che si effettuano in locali o luoghi aperti al pubblico. |
|----|---|

Con [nota prot. n. P656/4109 sott. 51/C del 19 settembre 2003](#) era stato chiarito che le manifestazioni fieristiche, ancorché a carattere temporaneo ed allestite in tendostrutture, non fanno venire meno gli obblighi di prevenzione incendi di cui agli artt. 2 e 3 del D.P.R. 37/98 qualora ricorrano le condizioni previste al punto 87) dell'elenco allegato al D.M. 16 febbraio 1982.



# NUOVE ATTIVITÀ “SOGGETTE A CONTROLLO”

## Istituzione di nuovi codici di attività

### Stralcio allegato I al DPR 151/2011

| N.        | ATTIVITÀ  | CATEGORIA    |   |   |
|-----------|---|--------------|---|---|
|           |   | A            | B   | C   |
| <b>55</b> | Attività di demolizioni di veicoli e simili con relativi depositi, di superficie superiore a 3.000 m <sup>2</sup>   |              | <i>fino a 5.000 m<sup>2</sup></i>                         | <i>oltre 5.000 m<sup>2</sup></i>                  |
| <b>73</b> | Edifici e/o complessi edilizi a uso terziario e/o industriale caratterizzati da promiscuità strutturale e/o dei sistemi delle vie di esodo e/o impiantistica con presenza di persone superiore a 300 unità, ovvero di superficie complessiva superiore a 5.000 m <sup>2</sup> , indipendentemente dal numero di attività costituenti e dalla relativa diversa titolarità. |              | <i>fino a 500 unità ovvero fino a 6.000 m<sup>2</sup></i> | <i>oltre 500 unità ovvero 6.000 m<sup>2</sup></i> |
| <b>78</b> | Aerostazioni, stazioni ferroviarie, stazioni marittime, con superficie coperta accessibile al pubblico superiore a 5.000 m <sup>2</sup> ; metropolitane in tutto o in parte sotterranee.  |              |   | <i>tutti</i>                                      |
| <b>79</b> | Interporti con superficie superiore a 20.000 m <sup>2</sup>   |              |   | <i>tutti</i>                                      |
| <b>80</b> | Gallerie stradali di lunghezza superiore a 500 m e ferroviarie superiori a 2000 m   | <i>tutte</i> |   |   |



## NUOVE ATTIVITÀ “SOGGETTE A CONTROLLO”

### *Nuove attività inserite in codici esistenti*

*Stralcio allegato I al DPR 151/2011*

| N.        | ATTIVITÀ  | CATEGORIA  |                                  |                        |
|-----------|---|--|----------------------------------|------------------------|
|           |   | A  | B                                | C                      |
| <b>13</b> | Impianti fissi di distribuzione carburanti per l'autotrazione, la nautica e l'aeronautica; contenitori – distributori rimovibili di carburanti liquidi. |  |                                  |                        |
|           | a) Impianti di distribuzione carburanti liquidi   | <i>Contenitori distributori rimovibili e non di carburanti liquidi fino a 9 mc con punto di infiammabilità superiore a 65 °C</i> | <i>Solo liquidi combustibili</i> | <i>tutti gli altri</i> |
|           | b) Impianti fissi di distribuzione carburanti gassosi e di tipo misto (liquidi e gassosi)   |  |                                  | <i>tutti</i>           |



|                  |   |                              |   |   |
|------------------|---|------------------------------|---|---|
| <p><b>18</b></p> | <p>Esercizi di minuta vendita e/o depositi di sostanze esplosive classificate come tali dal regolamento di esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, e successive modificazioni ed integrazioni.</p> <p>Esercizi di vendita di artifici pirotecnici declassificati in "libera vendita" con quantitativi complessivi in vendita e/o deposito superiori a 500 kg, comprensivi degli imballaggi.</p> |                              | <p>Esercizi di vendita di artifici pirotecnici declassificati in "libera vendita"</p>   | <p>Esercizi di minuta vendita di sostanze esplosive classificate come tali dal reg. di esecuz. del TULPS approvato con R.D. 6/5/1940, n. 635, e s.m.i."</p> |
| <p><b>66</b></p> | <p>Alberghi, pensioni, motel, villaggi albergo, residenze turistico - alberghiere, studentati, villaggi turistici, alloggi agrituristici, ostelli per la gioventù, rifugi alpini, bed &amp; breakfast, dormitori, case per ferie, con oltre 25 posti-letto; Strutture turistico-ricettive nell'aria aperta (campeggi, villaggi turistici, ecc.) con capacità ricettiva superiore a 400 persone.</p>   | <p>fino a 50 posti letto</p> | <p>oltre 50 posti letto fino a 100 posti letto;<br/>Strutture turistico-ricettive nell'aria aperta (campeggi, villaggi-turistici, ecc.)</p> | <p>oltre 100 posti letto</p>  |



|    |   |  |  |  |
|----|---|--|--|--|
| 67 | Scuole di ogni ordine, grado e tipo, collegi, accademie con oltre 100 persone presenti; Asili nido con oltre 30 persone presenti.   | fino a 150 persone   | oltre 150 e fino a 300 persone; asili nido   | oltre 300 persone  |
| 68 | Strutture sanitarie che erogano prestazioni in regime di ricovero ospedaliero e/o residenziale a ciclo continuativo e/o diurno, case di riposo per anziani con oltre 25 posti letto;<br>Strutture sanitarie che erogano prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale, ivi comprese quelle riabilitative, di diagnostica strumentale e di laboratorio, di superficie complessiva superiore a 500 m <sup>2</sup> | fino a 50 posti letto;<br>Strutture riabilitative, di diagnostica strumentale e di laboratorio fino a 1.000 m <sup>2</sup> | Strutture fino a 100 posti letto;<br>Strutture riabilitative, di diagnostica strumentale e di laboratorio oltre 1.000 m <sup>2</sup>                           | oltre 100 posti letto  |
| 75 | Autorimesse pubbliche e private, parcheggi pluripiano e meccanizzati di superficie complessiva coperta superiore a 300 m <sup>2</sup> ; locali adibiti al ricovero di natanti ed aeromobili di superficie superiore a 500 m <sup>2</sup> ; depositi di mezzi rotabili (treni, tram ecc.) di superficie coperta superiore a 1.000 m <sup>2</sup> .   | Autorimesse fino a 1.000 m <sup>2</sup>  | Autorimesse oltre 1.000 m <sup>2</sup> e fino a 3.000 m <sup>2</sup> ; ricovero di natanti ed aeromobili oltre 500 m <sup>2</sup> e fino a 1000 m <sup>2</sup> | Autorimesse oltre 3000 m <sup>2</sup> ; ricovero di natanti ed aeromobili di superficie oltre i 1000 m <sup>2</sup> ; depositi di mezzi rotabili |



## NUOVE ATTIVITÀ “SOGGETTE A CONTROLLO”

### *Effetto dei nuovi limiti*

Per **effetto dei nuovi limiti** sono diventate soggette alcune attività prima esenti e viceversa esenti altre prima soggette.

*Stralcio allegato I al DPR 151/2011*

| N. | ATTIVITÀ  | CATEGORIA |  |  |
|----|---|-----------|--|--|
|    |   | A         | B  | C  |
| 53 | Officine per la riparazione di:<br>- veicoli a motore, rimorchi per autoveicoli e carrozzerie, di superficie coperta superiore a 300 m <sup>2</sup> ;<br>- materiale rotabile ferroviario, tramviario e di aeromobili, di superficie coperta superiore a 1.000 m <sup>2</sup> ; |           | a) officine per veicoli a motore, rimorchi per autoveicoli e carrozzerie, di superficie fino a 1.000 m <sup>2</sup><br>b) officine per materiale rotabile ferroviario, tramviario e di aeromobili, di superficie fino a 2.000 m <sup>2</sup> | a) officine per veicoli a motore, rimorchi per autoveicoli e carrozzerie, di superficie superiore a 1.000 m <sup>2</sup><br>b) officine per materiale rotabile ferroviario, tramviario e di aeromobili, di superficie superiore a 2.000 m <sup>2</sup> |



|           |   |   |  |   |
|-----------|---|---|--|---|
| <b>70</b> | Locali adibiti a depositi di superficie lorda superiore a 1000 m <sup>2</sup> con quantitativi di merci e materiali combustibili superiori complessivamente a 5.000 kg  |   | <i>fino a 3.000 m<sup>2</sup></i>  | <i>oltre 3.000 m<sup>2</sup></i>  |
| <b>71</b> | Aziende ed uffici con oltre 300 persone presenti  | <i>fino a 500 persone</i>                     | <i>oltre 500 e fino a 800 persone</i>  | <i>oltre 800 persone</i>  |
| <b>75</b> | Autorimesse pubbliche e private, parcheggi pluripiano e meccanizzati di superficie complessiva coperta superiore a 300 m <sup>2</sup> ; locali adibiti al ricovero di natanti ed aeromobili di superficie superiore a 500 m <sup>2</sup> ; depositi di mezzi rotabili (treni, tram ecc.) di superficie coperta superiore a 1.000 m <sup>2</sup> . | <i>Autorimesse fino a 1.000 m<sup>2</sup></i> | <i>Autorimesse oltre 1.000 m<sup>2</sup> e fino a 3.000 m<sup>2</sup>; ricovero di natanti ed aeromobili oltre 500 m<sup>2</sup> e fino a 1000 m<sup>2</sup></i> | <i>Autorimesse oltre 3000 m<sup>2</sup>; ricovero di natanti ed aeromobili di superficie oltre i 1000 m<sup>2</sup>; depositi di mezzi rotabili</i> |
| <b>77</b> | Edifici destinati ad uso civile con altezza antincendio superiore a 24 m  | <i>fino a 32 m</i>                            | <i>oltre 32 m e fino a 54 m</i>  | <i>oltre 54 m</i>   |



*Es.: caso delle autorimesse private:*

*p.to 75 (DPR 151/2011): Autorimesse di superficie complessiva coperta superiore a 300 m<sup>2</sup>*

*p.to 92 (DM 16/2/1982): Autorimesse con più di 9 autoveicoli*

*Possono verificarsi entrambi i casi di:*

- ✓ autorimesse con 10 o più autoveicoli, ma con superficie < 300 m<sup>2</sup> (prima soggette, ora non più)*
- ✓ autorimesse con 9 o meno autoveicoli, ma con superficie > 300 m<sup>2</sup> (prima non soggette, ora soggette con il nuovo regolamento)*



## NUOVE ATTIVITÀ “SOGGETTE A CONTROLLO”

### *Nuove riformulazioni*

*Le definizioni di alcune attività sono state riformulate.*

*Stralcio allegato I al DPR 151/2011*

| N. | ATTIVITÀ  | CATEGORIA |   |              |
|----|---|-----------|---|--------------|
|    |   | A         | B | C            |
| 72 | Edifici sottoposti a tutela ai sensi del d.lgs. 22/1/2004, n. 42, aperti al pubblico, destinati a contenere <b>biblioteche</b> ed <b>archivi, musei, gallerie, esposizioni</b> e <b>mostre</b> , nonché qualsiasi altra attività contenuta nel presente Allegato. |           |   | <i>tutti</i> |

*Es. si è precisato che rientrano tra le “attività soggette” (come chiarito in precedenti quesiti) gli “edifici pregevoli”, aperti al pubblico, destinati a contenere **biblioteche** ed **archivi, musei, gallerie, esposizioni** e **mostre**, indipendentemente dalla superficie lorda e dai quantitativi.*

